

PROCEDURA ACCREDITAMENTO ENTI - AZIENDE – STUDI PRIVATI– TUTOR PER TPV, TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO

ai sensi del DM 567 del 20-06-2022 - Specifiche disposizioni transitorie per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo” (Attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163)

e del DM 654 del 5-7-2022, “Laurea Magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51” (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163)

La procedura di accreditamento riguarda due tipologie di soggetti:

- Enti (Aziende, Studi)
- Tutor.

PARTE RELATIVA ALL’ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI

1. Valutazione richiesta di accreditamento Ente

Le richieste provenienti dagli Enti sono valutate dalla Commissione Integrata Ordine-Università composta da membri dell’Università di Perugia, dal/la Presidente pro tempore del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione dell’Umbria e da due membri aggiuntivi designati dall’Ordine degli Psicologi della Regione dell’Umbria (denominata OPU).

L’Ente potrà inviare la sua richiesta in qualsiasi momento dell’anno. Le pratiche saranno valutate ed approvate per le procedure di attivazione delle convenzioni entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. La Commissione Integrata potrà procedere all’analisi delle stesse, previo accordo tra le parti, anche per via telematica (per esempio via email).

Le richieste dovranno pervenire all’OPU via Pec all’indirizzo: ordinepsicologiumbria@psypec.it o, in alternativa, consegnate a mano direttamente presso la sede dell’OPU in Via Manzoni, 82 – Ponte San Giovanni (PG).

La struttura che intende ricevere l'accreditamento deve procedere con l'invio del "QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SEDI E TUTOR" debitamente compilato in ogni sua parte ed esclusivamente in formato pdf, pena la non accettazione della domanda, alla Commissione Integrata tramite PEC.

Il "QUESTIONARIO" è scaricabile dal sito dell'Ordine degli Psicologi dell'Umbria e dell'Università degli Studi di Perugia (v. link: <https://fissuf.unipg.it/studenti/tirocinio> e sotto la voce [Valutazione del funzionamento individuale in psicologia clinica e della salute – Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione \(unipg.it\)](#) – (sotto la voce tirocinio)

La struttura/Ente dovrà fornire alla Commissione Integrata ogni qualsiasi ulteriore informazione ritenuta utile per la valutazione dei requisiti della struttura.

La scheda Tutor (seconda pagina del Questionario), va compilata per ogni Psicologa/o che può rivestire il ruolo di supervisore.

Successivamente all'accreditamento, gli Enti potranno richiedere l'attivazione della convenzione presso l'Ufficio Tirocini dell'Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Filosofia, Scienze Umane e della Formazione.

2. Criteri per il riconoscimento delle sedi idonee

Possono avanzare richiesta di convenzione Strutture/Enti pubblici o privati che rispondano ai seguenti requisiti:

- siano costituite da almeno tre anni (eccetto Strutture del SSN e Convenzionate con il SSN);
- svolgano in modo stabile attività di carattere psicologico sulla base dell'Art 1 della Legge 56/1989;
- garantiscano al/la tirocinante la partecipazione diretta alle attività ritenute basilari per l'attività professionale futura, secondo i livelli di autonomia previsti dalla L.170/03;
- garantiscano la presenza di uno/a o più Psicologi/he che assumano il ruolo di tutor iscritti/e da almeno tre annualità alla sezione A dell'Albo;
- i/le professionisti/e individuati/e come tutor devono intrattenere con l'Ente/Azienda un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori/trici o consulenti e svolgere attività con la qualifica

specifica di Psicologo/a che prevedano un impegno orario di almeno 15 ore settimanali. Per ogni Psicologo/a con tali forme contrattuali, andranno specificate in dettaglio attività ed incarichi svolti presso l'Ente, in modo tale che la Commissione Integrata possa valutare il tipo e la qualità del contributo che tale figura potrà erogare ai fini della formazione del/la tirocinante. Ciascun tutor **potrà seguire contemporaneamente non più di 5 tirocinanti**, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera. Il tutor dovrà presentare all'Ente convenzionato un'autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che il numero dei tirocinanti non è maggiore di 5 (cique) (fatte salve le disposizioni limitative dell'Ente/Struttura ospitante).

3. Inserimento di un nuovo progetto da parte dell'Ente

Se l'Ente già accreditato inserisce un nuovo progetto la Commissione Integrata si riserva di valutarne l'appropriatezza.

4. Richiesta di revisione

La Commissione Integrata durante la fase di valutazione può richiedere all'Ente di integrare o completare la documentazione presentata. A seguito dell'integrazione effettuata da parte dell'Ente, la Commissione Integrata potrà richiedere un'eventuale nuova integrazione o concludere il processo di accreditamento entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della documentazione.

5. Enti Esteri

L'accREDITAMENTO e l'attivazione delle convenzioni per gli Enti Esteri, sono gestite dalla segreteria universitaria in via discrezionale.

6. Tirocinio accademico di orientamento pre-lauream

La richiesta di accREDITAMENTO da parte dell'Ente è da ritenersi valida sia per i tirocini accademici TPV abilitanti sia per i TPV post - lauream, fino ad esaurimento di coloro che rientrano nella fase transitoria della nuova normativa. L'organizzazione che voglia avanzare

richiesta esclusivamente per i tirocini di orientamento pre-lauream (fino ad esaurimento), potrà presentare domanda direttamente alla segreteria universitaria.

7. Requisiti e criteri per Studi Privati

La Commissione Integrata esprimerà un parere circa l' idoneità dello studio privato, a partire da una particolareggiata presentazione della sede dello stesso e delle attività ivi svolte. Lo studio deve essere costituito da almeno tre anni.

Inoltre si richiede la presenza dei criteri sottoelencati, documentati da una specificazione della durata e della frequenza dei progetti e collaborazioni in cui potrebbero essere coinvolti i/le tirocinanti:

- documentate collaborazioni con Enti pubblici e privati;
- documentate riunioni di Equipe;
- collaborazioni con altri Psicologi, fornendo una descrizione dei temi in oggetto dei progetti.

La Commissione Integrata valuterà la qualità e la coerenza di quanto presentato.

8. Procedura per Enti non accreditati

La Commissione provvede ad indicare i motivi per il mancato accreditamento comunicandoli direttamente all'Ente via PEC.

9. Tirocinio presso Dipartimento Universitario/Università

Le Università ed i Dipartimenti universitari sono riconosciuti quali sedi di tirocinio, come da indicazione del D.M. 654 del 2022 per la quota dei 6 CFU.

Pertanto non sarà necessario richiedere l'accreditamento della sede universitaria secondo la procedura sopra indicata. Il Tutor deve essere iscritto da almeno tre annualità all'Albo A di qualsiasi Ordine territoriale.

Qualora l'università che gestisce il tirocinio e l'Università ospitante non coincidano, è possibile che venga prima effettuata dall'Ateneo la richiesta di attivazione di una regolare convenzione.

10. Sedi di tirocinio all'estero

Per l'accreditamento di sedi di tirocinio all'estero si applicano gli stessi principi previsti per lo svolgimento dei tirocini in ambito nazionale. Sono da considerarsi validi gli stessi criteri di

accreditamento utilizzati per le sedi italiane (fatte salve le specifiche normative vigenti nel Paese sede di tirocinio all'estero). Gli Atenei effettueranno le convenzioni con gli Enti esteri una volta verificata la presenza dei criteri di idoneità.

PARTE RELATIVA ALL'ACCREDITAMENTO TUTOR

Qualora si intenda procedere all'accREDITAMENTO di nuovi/e Tutor di un Ente già accreditato, si dovrà procedere alla compilazione ed all'invio solo della seconda parte del "Questionario di Valutazione Sedi e Tutor"

1. Valutazione richiesta idoneità Tutor

Le richieste provenienti dai/le Tutor sono valutate dalla Commissione Integrata

Le richieste potranno essere avanzate in qualsiasi momento dell'anno via PEC all'indirizzo: ordinepsicologiumbria@psypec.it

2. Richiesta di revisione

La Commissione Integrata durante la fase di valutazione può richiedere alla struttura di integrare o completare i dati comunicati. A seguito dell'integrazione effettuata da parte dell'Ente, la Commissione paritetica ha tempo 30 giorni lavorativi per richiedere una nuova integrazione o concludere il processo di accreditamento.

3. Requisiti Tutor (in base alle linee guida del CNOP)

- Il/la Tutor di un tirocinio è uno/a Psicologo/a iscritto/a all'Albo A, di qualsiasi Ordine Regionale, da almeno 3 annualità;
- ciascun Tutor potrà seguire contemporaneamente non più di 3 tirocinanti, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera. Il/la tutor potrà presentare all'Ente convenzionato un'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, che il numero dei partecipanti non è maggiore di tre; tale limite non riguarda i tirocini di specializzazione ed i tirocini per l'acquisizione dei CFU universitari (tirocini pre-lauream), fatte salve le disposizioni limitative dell'Ente ospitante;

- i/le professionisti/e individuati/e come tutor devono intrattenere con l'Ente/Azienda un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori/rici o consulenti e svolgere attività con la qualifica specifica di Psicologo/a che prevedano un impegno orario per almeno 15 ore settimanali.
- Per le competenze professionali e le attività del tutor si rimanda a quanto specificato agli art. 5, 20 del Codice Deontologico e nelle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti. Al tutor, per l'intera durata del tirocinio, spettano le seguenti funzioni: 1) introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale; 2) verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza; 3) valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza.

4. Tutor con sanzioni disciplinari (passate e presenti)

I/le Tutor di tirocinio non devono aver ricevuto negli ultimi tre anni sanzioni disciplinari gravi e, soprattutto, nei casi in cui la sanzione sia inerente all'attività svolta come Tutor di tirocinio (TPV).

5. Interruzione incarico del tutor

Qualora il/la Tutor debba interrompere l'incarico per qualsiasi causa, anche di carattere temporaneo, l'Ente/Azienda dovrà sostituirlo/a con un/a collega che abbia i requisiti previsti dalla Convenzione per i Tirocini tra l'Università degli Studi di Perugia e l'Ordine degli Psicologi della Regione dell'Umbria e tempestivamente comunicarlo alla Commissione Integrata per i Tirocini.

Nel caso in cui non sia disponibile presso l'Ente/Azienda un/a altro/a Psicologo/a con i requisiti richiesti, la Commissione Integrata per i Tirocini potrà incaricare un docente universitario di svolgere funzione di tutor che soddisfi i criteri sopra menzionati.

In entrambe queste casistiche, verrà salvaguardata l'attività di tirocinio svolta e opportunamente documentata.

6. Requisiti per docente universitario

Non è necessario che il docente, regolarmente iscritto all'Albo, richieda l'idoneità alla Commissione Integrata se il periodo di TPV viene svolto in ambito universitario.